

**CITTA' DI NOALE**  
PROVINCIA DI VENEZIA



**REGOLAMENTO COMUNALE DI**  
**POLIZIA MORTUARIA E**  
**CIMITERIALE**

IN ATTUAZIONE DEL D.P.R. 10.09.1990 N. 285

E

DELLA LEGGE REGIONALE 4 MARZO 2010 N. 18

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 63 DEL 29.11.2011

# INDICE GENERALE

## CAPO I – Finalità, istituzioni ed operatori

Art. 1 – Finalità	pag. 5
Art. 2 – Istituzioni	pag. 5
Art. 3 – Operatori	pag. 6
Art. 4 – Esenzioni e condizioni	pag. 7

## CAPO II – Definizioni, adempimenti e trattamenti conseguenti alla morte

Art. 5 – Definizione di cadavere e di resti mortali	pag. 7
Art. 6 – Accertamento di morte	pag. 7
Art. 7 – Denuncia della causa di morte	pag. 7
Art. 8 – Medico necroscopo	pag. 8
Art. 9 – Periodo di osservazione del cadavere	pag. 8
Art. 10 – Trasferimento durante il periodo di osservazione	pag. 9
Art. 11 – Tanatoprassi e tanatocosmesi	pag. 10
Art. 12 – Rilascio di cadaveri a scopo di studio	pag. 10
Art. 13 – Autorizzazione alla sepoltura	pag. 10

## CAPO III – Servizio obitoriale, casa funeraria e sala del commiato

Art. 14 – Disposizione generale	pag. 10
Art. 15 – Strutture obitoriali	pag. 11
Art. 16 – Casa funeraria	pag. 11
Art. 17 – Sala del commiato	pag. 12

## CAPO IV – Deposizione dei cadaveri nel feretro

Art. 18 – Norme generali	pag. 12
Art. 19 – Verifica identità defunto	pag. 12
Art. 20 – Struttura feretro ed identificazione	pag. 13

## CAPO V – Trasporto funebre

Art. 21 – Definizione di trasporto funebre e norme generali	pag. 13
Art. 22 – Caratteristiche delle casse	pag. 14
Art. 23 – Autorizzazione al trasporto funebre	pag. 14
Art. 24 – Iniezioni conservative	pag. 14
Art. 25 – Trasporto di ossa e ceneri	pag. 14
Art. 26 – Trasporto prodotti del concepimento	pag. 14
Art. 27 – Modalità del trasporto e percorso	pag. 15
Art. 28 – Trasporti funebri a pagamento e gratuiti	pag. 15
Art. 29 – Trasporto funebre internazionale	pag. 15

## CAPO VI – Cimiteri e destinazione dei cadaveri e delle ceneri

Art. 30 – Costruzione dei cimiteri	pag. 16
Art. 31 – Piano fabbisogno cimiteriale	pag. 16
Art. 32 – Requisiti minimi	pag. 16
Art. 33 – Camera mortuaria	pag. 17
Art. 34 – Ossario comune	pag. 17
Art. 35 – Cinerario comune	pag. 17
Art. 36 – Area di rispetto	pag. 17

## **CAPO VII – Inumazioni e tumulazioni**

Art. 37 – Diritto di sepoltura	pag. 17
Art. 38 – Identificazione della sepoltura	pag. 18
Art. 39 – Inumazione	pag. 18
Art. 40 – Struttura ed identificazione della fossa	pag. 18
Art. 41 – Cadaveri di persone giovani	pag. 19
Art. 42 – Tipo di casse	pag. 19
Art. 43 – Modalità di deposito del feretro	pag. 19
Art. 44 – Lapide e deposizione fiori	pag. 19
Art. 45 – Tumulazione	pag. 20
Art. 46 – Tipo di cassa	pag. 20
Art. 47 – Deposizione feretro e diritto concessione	pag. 20
Art. 48 – Criterio di concessione loculo od ossario	pag. 20
Art. 49 – Decorazioni loculo	pag. 21
Art. 50 – Divieto cessione loculo	pag. 21
Art. 51 – Retrocessione concessione loculo	pag. 21
Art. 52 – Manutenzioni	pag. 22

## **CAPO VIII – Tombe di famiglia**

Art. 53 – Terreno per costruzione tombe	pag. 22
Art. 54 – Diritti concessionari	pag. 22
Art. 55 – Tumulazioni provvisorie	pag. 23
Art. 56 – Divieto cessione tombe	pag. 23
Art. 57 – Divieto costruzione opere	pag. 23
Art. 58 – Scadenza concessione	pag. 24
Art. 59 – Atto contrattuale per le concessioni	pag. 24
Art. 60 – Scadenza concessione per supero tempi di completamento	pag. 24
Art. 61 – Concessioni a tempo indeterminato	pag. 24

## **CAPO IX – Tumulazioni extracimiteriali**

Art. 62 – Cappella privata fuori del cimitero	pag. 25
Art. 63 – Tumulazione privilegiata in luoghi diversi	pag. 25

## **CAPO X – Esumazioni ed estumulazioni**

Art. 64 – Esumazioni	pag. 25
Art. 65 – Ordine di esumazione	pag. 26

Art. 66 – Modalità di esumazione	pag. 26
Art. 67 – Estumulazioni	pag. 26
Art. 68 – Divieti	pag. 27
Art. 69 – Previsioni nell'esumazione e nell'estumulazione ordinaria	pag. 27
Art. 70 – Costo delle operazioni di esumazione ed estumulazione ordinaria	pag. 27
Art. 71 – Autorizzazione ad esumazione o estumulazione straordinarie	pag. 27
Art. 72 – Divieti	pag. 28
Art. 73 – Esumazioni o estumulazioni per conto di privati	pag. 28
Art. 74 – Avvisi di scadenza concessione	pag. 28
Art. 75 – Rifiuti	pag. 28

## **CAPO XI – Cremazioni, imbalsamazioni, autopsie**

Art. 76 – Cremazione	pag. 29
Art. 77 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione	pag. 29
Art. 78 – Registro della cremazione	pag. 30
Art. 79 – Cremazione dei resti mortali. Irreperibilità della famiglia	pag. 30
Art. 80 – Urne cinerarie	pag. 30
Art. 81 – Consegna e destinazione finale delle urne cinerarie	pag. 31
Art. 82 – Dispersione delle ceneri	pag. 31
Art. 83 – Collocazione urne cinerarie in particolari luoghi	pag. 32
Art. 84 – Autopsie	pag. 32
Art. 85 – Imbalsamazioni	pag. 32
Art. 86 – Imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività	pag. 32

## **CAPO XII – Disposizioni finali**

Art. 87 – Orario apertura cimiteri e altro	pag. 33
Art. 88 – Contravvenzioni	pag. 33
Art. 89 – Nota finale	pag. 33

# Capo I

## FINALITA', ISTITUZIONI ED OPERATORI

### Art. 1 Finalità

1. Il presente Regolamento, in osservanza della normativa vigente, in particolare del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e della L.R. 4 marzo 2010, n. 18, ha per oggetto la disciplina delle funzioni e dei servizi relativi al decesso di ogni persona, in correlazione alla tutela della salute pubblica e nel rispetto della dignità, delle convinzioni religiose e culturali, nonché del diritto di ognuno di poter scegliere liberamente la forma di sepoltura o la cremazione; precisamente, dall'accertamento dei decessi, ai trasporti funebri, alla sepoltura dei cadaveri, resti mortali, ossa umane e ceneri, alla costruzione e gestione dei cimiteri e locali annessi, alla concessione di aree e sepolture private, all'inumazione e tumulazione, all'esumazione ed alla estumulazione ordinaria e straordinaria, alla cremazione ed in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme, oltre che alla prevenzione dei pericoli che potrebbero derivare alla salute pubblica dalla specifica attività.

### Art. 2 Istituzioni

1. **La Regione** esercita compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo in materia funeraria. Definisce:
  - a) i requisiti strutturali dei cimiteri e dei crematori;
  - b) i requisiti delle strutture destinate al servizio obitorio;
  - c) i requisiti strutturali delle case funerarie e delle sale del commiato;
  - d) i requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle casse;
  - e) i requisiti strutturali, gestionali e professionali per l'esercizio dell'attività funebre;
  - f) le caratteristiche e le modalità di realizzazione delle cappelle private e delle tumulazioni privilegiate fuori dai cimiteri;
  - g) l'elenco delle malattie infettive che richiedono particolari prescrizioni per la sepoltura o per la cremazione.
2. **Il Comune** assicura la sepoltura e la cremazione dei cadaveri delle persone residenti e di quelle decedute nel proprio territorio, tramite la realizzazione, anche in associazione con altri comuni, di cimiteri e di crematori ed in particolare:
  - a) rilascia le autorizzazioni previste dalla legge;
  - b) autorizza l'impresa di pompe funebri, avente sede commerciale nel comune, a svolgere l'attività funebre sulla base di determinati requisiti strutturali, gestionali e professionali, verificandone la persistenza;
  - c) assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento di riti funebri nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi famigliari;
  - d) assicura il trasporto funebre in caso di indigenza del defunto o di stato di bisogno della famiglia o di disinteresse da parte dei famigliari, nonché il servizio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;
  - e) esercita le funzioni di vigilanza avvalendosi, per gli aspetti igienico sanitari, dell'azienda ULSS;
3. **L'Azienda ULSS:**
  - assicura il servizio di medicina necroscopica,

- impartisce prescrizioni a tutela della salute pubblica,
- esercita funzioni di vigilanza per gli aspetti igienico-sanitari,
- rilascia i pareri, le certificazioni e i nullaosta previsti dalla legge.

### **Art. 3 Operatori**

1. **L'impresa di pompe funebri**, che svolge l'attività funebre consistente nelle seguenti prestazioni:

- a) disbrigo, su mandato dei familiari o di altri aventi titolo, delle pratiche amministrative inerenti il decesso e l'organizzazione delle onoranze funebri;
- b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale ad esclusione dei prodotti lapidei;
- c) preparazione del cadavere e confezionamento del feretro;
- d) trasferimento durante il periodo di osservazione e trasporto funebre;
- e) trattamenti di tanatocosmesi;
- f) recupero di cadaveri, su disposizioni dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati.

Lo svolgimento dell'attività funebre è autorizzato dal Comune ove ha sede commerciale l'impresa richiedente, sulla base del possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, lett. e) della L.R. n. 18/2010.

Il Comune verifica la persistenza dei requisiti strutturali e gestionali previsti nell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre.

E' fatto divieto a soggetti diversi dall'impresa funebre di svolgere attività di intermediazione per l'organizzazione e lo svolgimento di funerali o di altre attività di onoranze funebri.

2. **Il responsabile dei servizi cimiteriali.**

Premesso che l'art. 51 del D.P.R. n. 285/1990 disciplina la manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri attribuendo la spettanza al Sindaco, mentre il successivo art. 52 del sopra citato D.P.R. impone in tutti i cimiteri un servizio di custodia, il Comune, laddove non intenda procedere alla gestione diretta, può affidare la gestione di cimiteri nei modi previsti per servizi pubblici locali, ai sensi dell'art. 113 del D.L. n. 267/2000. Per motivi di carattere organizzativo e tecnico, l'Amministrazione Comunale, anziché provvedere direttamente con propri mezzi e personale all'esecuzione di una o più operazioni cimiteriali, ha facoltà di incaricare una ditta esterna.

Il responsabile principalmente:

- a) ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- b) tiene aggiornato l'apposito registro prescritto dall'art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- c) è tenuto a denunciare all'autorità Giudiziaria ed al sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale;
- d) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dall'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 185;
- e) assiste sia alle esumazioni che alle estumulazioni, ordinarie e straordinarie e vigila su tutte le operazioni in genere che avvengono all'interno del cimitero;
- f) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco.;
- g) vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
- h) esegue i lavori di piccola manutenzione;

- i) impedirà che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di natura particolare;
- j) si accerta che all'occorrenza sia preparata la fossa per l'interramento del cadavere.

#### **Art. 4 Esenzioni e condizioni**

1. I servizi di cremazione, inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite rispettivamente dalla ditta addetta alla cremazione o dalla Giunta Comunale nel rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale.
2. Nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte della famiglia, i suddetti servizi sono gratuiti.
3. Ai fini della concessione della gratuità, le condizioni di indigenza e lo stato di bisogno saranno certificati dall'ufficio servizi sociali. Il disinteresse della famiglia non potrà essere dichiarato quando al responsabile del cimitero risultino evidenti segni di frequentazione del sepolcro, quali l'apposizione di fiori freschi, riordino e pulizia, oppure se risulti puntualmente assolta la tariffa per la lampada votiva.

## **Capo II**

### **DEFINIZIONI, ADEMPIMENTI E TRATTAMENTI CONSEQUENTI ALLA MORTE**

#### **Art. 5 Definizione di cadavere e di resti mortali**

1. Per cadavere si intende il corpo umano privo delle funzioni cardiorespiratoria e cerebrale.
2. Per resti mortali si intendono gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi e conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a dieci e venti anni.

#### **Art. 6 Accertamento di morte**

1. Dopo la dichiarazione o l'avviso di morte, secondo le modalità stabilite dalle norme sull'ordinamento di stato civile, il medico necroscopo procede all'accertamento della morte e redige il certificato necroscopico.
2. La visita del medico necroscopo è effettuata entro trentasei ore e non prima di otto ore dalla constatazione del decesso, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 della L.R. n. 18/2010.

#### **Art. 7 Denuncia della causa di morte**

1. Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei famigliari e di chi per essi contenute nel titolo VII del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, i medici, a norma dell'art. 103, sub a), del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, devono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa. La denuncia della causa di morte dal medico curante è fatta entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso.

2. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.
3. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il comune deve darne informazione immediatamente all'unità sanitaria locale dove è avvenuto il decesso.
4. Nel caso di morte di persona cui siano somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.
5. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.
6. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il sindaco deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.
7. I medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico hanno l'obbligo di denuncia della causa di morte.
8. Nel caso di rinvenimento di cadavere, di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta informa immediatamente il comune il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'azienda ULSS.
9. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'unità sanitaria locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.
10. La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti, deve essere fatta su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della sanità, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica.
11. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal comune ove è avvenuto il decesso all'unità sanitaria locale nel cui territorio detto comune è ricompreso. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una unità sanitaria locale diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte all'unità sanitaria locale di residenza. Nel caso di comuni comprendenti più unità sanitarie locali, tali comunicazioni sono dirette a quella individuata dalla Regione.
12. Ogni unità sanitaria locale deve tenere aggiornato un registro per ogni comune incluso nel suo territorio contenente l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte. Nel caso di comuni comprendenti più unità sanitarie locali, la tenuta del registro in questione dovrà essere effettuata dall'unità sanitaria locale individuata dalla Regione.

#### **Art. 8 Medico necroscopo**

1. Le funzioni di medico necroscopo sono svolte da medici individuati dall'azienda ULSS tra i medici dipendenti o convenzionati con il servizio sanitario regionale, in modo che siano assicurate la tempestività e l'ottimale distribuzione territoriale del servizio.
2. Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.
3. I medici necroscopi dipendono per tale attività dal direttore sanitario dell'unità sanitaria locale che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.
4. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dall'art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

#### **Art. 9 Periodo di osservazione del cadavere**



1. Il periodo di osservazione è il periodo in cui il cadavere viene mantenuto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale viene assicurata adeguata sorveglianza.
2. Il periodo di osservazione decorre dal momento del decesso e scade dopo ventiquattro ore. In caso di decapitazione, maciullamento e putrefazione non è prescritto alcun periodo di osservazione.
3. Il periodo di osservazione termina contestualmente al rilascio del certificato necroscopico in caso di accertamento della morte mediante le procedure previste dalla legge 29 dicembre 1993, n. 578 “Norme per l’accertamento e la certificazione di morte” e dal decreto del Ministro della salute 11 aprile 2008 “Aggiornamento del decreto 22 agosto 1994, n. 582 relativo al: “Regolamento recante le modalità per l’accertamento e la certificazione di morte”.
4. L’osservazione del cadavere può essere svolta, conformemente alla scelta dei congiunti o degli altri aventi titolo:
  - a) presso il domicilio del defunto, salvo che l’abitazione venga dichiarata inadatta dall’azienda ULSS;
  - b) presso la struttura obitoriale;
  - c) presso la casa funeraria.
5. Durante il periodo di osservazione il cadavere deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino manifestazioni di vita, non può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l’ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644 e successive modificazioni.
6. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell’apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del medico necroscopo dell’unità sanitaria locale il sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.
7. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall’unità sanitaria competente in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa nell’apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità il medico necroscopo dell’unità sanitaria locale adotta le misure cautelative necessarie
8. La sorveglianza del cadavere può essere assicurata anche attraverso apparecchiature di rilevazione e di segnalazione a distanza.
9. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
10. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l’accesso alle persone non autorizzate.

#### **Art. 10 Trasferimento durante il periodo di osservazione**

1. Durante il periodo di osservazione, di cui all’articolo 9, su richiesta dei famigliari o altri aventi titolo, il cadavere può essere trasferito al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria siti anche in comune diverso, previo rilascio di autorizzazione al trasporto da parte del medico che constata il decesso.
2. L’impresa funebre che esegue il trasferimento comunica tempestivamente all’ufficiale di stato civile e al medico necroscopo la nuova sede ove il cadavere è stato trasferito per l’osservazione.

3. In caso di trasferimento durante il periodo di osservazione il cadavere è riposto in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolano eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

#### **Art. 11 Tanatoprassi e tanatocosmesi**

1. I trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi possono essere eseguiti su richiesta dei famigliari trascorso il periodo di osservazione e dopo l'effettuazione della visita necroscopica.
2. Sono consentiti trattamenti di tanatoprassi e di imbalsamazione nei limiti e secondo modalità stabiliti dalla normativa vigente.

#### **Art. 12 Rilascio di cadaveri a scopo di studio**

1. Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l'utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca ed insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione al comune, che rilascia l'autorizzazione al trasporto, previo assenso e a spese dell'istituto ricevente.

#### **Art. 13 Autorizzazione alla sepoltura**

1. L'autorizzazione alla sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, dall'ufficiale dello stato civile.
2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane.
3. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite dai commi precedenti.
4. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'autorità sanitaria locale.
5. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
6. Nei casi previsti dai commi 4 e 5, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'unità sanitaria locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

### **Capo III**

## **SERVIZIO OBITORIALE, CASA FUNERARIA E SALA DEL COMMIATO**

#### **Art. 14 Disposizione generale**

1. I comuni devono disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:
  - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;

- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
  - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

### **Art. 15 Strutture obitoriali**

1. Sono strutture obitoriali:
- a) i locali all'interno della struttura sanitaria o socio assistenziale che ricevono le persone decedute all'interno della struttura;
  - b) i depositi di osservazione e gli obitori comunali, che ricevono le persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico, o decedute in abitazioni, se richiesto dai famigliari.
2. I requisiti strutturali delle strutture obitoriali sono definiti dalla Giunta regionale.
3. Presso le strutture obitoriali è assicurato lo svolgimento delle seguenti funzioni:
- a) il mantenimento in osservazione del cadavere;
  - b) il riscontro diagnostico;
  - c) le autopsie giudiziarie;
  - d) il deposito di cadaveri per un tempo indefinito a disposizione dell'autorità giudiziaria o per il riconoscimento di ignoti;
  - e) le iniezioni conservative;
  - f) i trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi.
4. Nelle strutture obitoriali possono essere temporaneamente depositati i feretri, qualora si sia ottenuta autorizzazione dal Sindaco o da suo delegato. Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà stata indicata nell'accennata autorizzazione.
5. Il comune può istituire il deposito di osservazione e l'obitorio unicamente nell'ambito del cimitero o presso gli ospedali o altri istituti sanitari, previa convenzione con gli stessi.
6. Nei comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti il locale destinato a deposito di osservazione deve essere distinto dall'obitorio.
7. I comuni costituitisi in consorzio per l'esercizio di un unico cimitero a norma dell'art. 49, comma 3 del D.P.R. n. 285/1990, possono consorziarsi anche per quanto concerne il deposito di osservazione e l'obitorio.
8. Nel caso di cui al comma 6, ai fini della distinzione fra deposito di osservazione e obitorio di cui al comma 5, si tiene conto della popolazione complessiva dei comuni interessati.
9. L'unità sanitaria locale comprendente più comuni individua gli obitori e i depositi di osservazione che debbono essere dotati di celle frigorifere per la conservazione dei cadaveri; al loro allestimento ed all'esercizio provvede il comune cui obitorio e deposito di osservazione appartengono. Nel territorio di ciascuna unità sanitaria locale le celle frigorifere debbono essere non meno di una ogni ventimila abitanti e, comunque, non meno di cinque. Nel caso di un comune il cui territorio coincide con quello di una unità sanitaria locale, oppure comprende più unità sanitarie locali, le determinazioni in proposito sono assunte dal comune e il rapporto quantitativo di cui sopra è riferito alla popolazione complessiva del comune.
10. Con le stesse modalità si provvede a dotare gli obitori di celle frigorifere isolate per i cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive-diffusive, in ragione di una ogni centomila abitanti.
11. L'addetto al servizio obitoriale è incaricato di pubblico servizio.
12. Il Comune di Noale, per struttura obitoriale e deposito di osservazione, di cui il sopra indicato punto 5, si avvale dell'ospedale sito nel suo territorio.

### **Art. 16 Casa funeraria**

1. La casa funeraria è la struttura gestita da soggetti autorizzati ad esercitare l'attività funebre che provvede, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, allo svolgimento delle seguenti funzioni:
  - a) osservazione del cadavere;
  - b) trattamento conservativo;
  - c) trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi;
  - d) custodia ed esposizione del cadavere;
  - e) attività proprie della sala del commiato.
2. I requisiti strutturali delle case funerarie sono definiti dalla Giunta Regionale e la gestione è subordinata ad autorizzazione dal comune.
3. Le case funerarie devono essere ubicate ad una distanza minima di metri cinquanta dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dai cimiteri e dai crematori.
4. Le case funerarie non possono essere convenzionate con comuni e strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento del servizio obitoriale.
5. Le funzioni effettuabili nella casa funeraria, attualmente, vengono svolte nell'obitorio dell'ospedale.

#### **Art. 17 Sala del commiato**

1. La sala del commiato è la struttura destinata, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia per brevi periodi nonché esporre il feretro per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato.
2. I requisiti della sala del commiato sono definiti dalla Giunta Regionale e la gestione è soggetta a comunicazione al comune.
3. La sala del commiato, quando non è all'interno della struttura sanitaria o socio assistenziale, deve essere ubicata ad una distanza non inferiore a metri cinquanta dalle strutture sanitarie pubbliche e private.

### **Capo IV**

## **DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO**

#### **Art. 18 Norme generali**

1. Con il termine "feretro" viene indicato la cassa in cui viene posta la salma per la sepoltura.
2. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.
3. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito o almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.

#### **Art. 19 Verifica identità defunto**

1. All'atto della chiusura del feretro la verifica dell'identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, in relazione al tipo di trasporto, sono effettuati direttamente dall'addetto al trasporto, il quale dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale. Copia del verbale deve accompagnare il feretro e deve essere consegnato a chi riceve il feretro per la sepoltura o la cremazione. L'addetto al trasporto è incaricato di pubblico servizio.

## **Art. 20 Struttura feretro ed identificazione**

1. I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm. 20. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
2. Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri, se di zinco, a 1/5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di 25 mm.
3. Per quanto attiene ai requisiti delle casse ove verranno racchiuse le salme destinate alla tumulazione e non espressamente indicati nell'articolo, si rinvia agli art. 30 e 31 del D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990 e che qui si intendono riportati
4. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa di metallo con nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, impresso a martello.
5. Nella cassa, prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura di legno o torba o altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, non putrescibile, in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale sgocciolamento di liquidi.

## **Capo V**

### **TRASPORTO FUNEBRE**

#### **Art. 21 Definizione di trasporto funebre e norme generali**

1. Costituisce trasporto funebre ogni trasferimento di cadavere o resti mortali dal luogo del decesso, o di rinvenimento, fino al luogo di sepoltura o di cremazione.
2. Il trasferimento del paziente deceduto in una struttura sanitaria o socio assistenziale, dal reparto ove è avvenuto il decesso alla struttura interna, con funzione di servizio obitorio, non costituisce trasporto funebre ed è svolto unicamente da personale della struttura.
3. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione e dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo strettamente necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco o suo delegato.
4. L'addetto al trasporto funebre è incaricato di pubblico servizio.  
All'atto della chiusura del feretro, la verifica dell'identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro stesso, in relazione al tipo di trasporto, sono effettuati direttamente dall'addetto al trasporto, il quale dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale.  
La vigilanza sui trasporti funebri viene effettuata dall'Az. ULSS. competente per territorio solo per gli aspetti igienico-sanitari.
5. La definizione dei requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle casse, nonché i requisiti strutturali, gestionali e professionali per l'esercizio dell'attività funebre è di competenza della Regione.

## **Art. 22 Caratteristiche delle casse**

1. Le caratteristiche delle casse per quanto attiene alle esigenze di tenuta e di resistenza meccanica, di biodegradabilità e di combustibilità, ai fini del trasporto, dell'inumazione, della tumulazione o della cremazione all'interno del territorio regionale, sono definite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera d) della L.R. n. 18/2010.

## **Art. 23 Autorizzazione al trasporto funebre**

1. L'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile, vale anche come autorizzazione al trasporto.
2. Quando la sepoltura o la cremazione avviene in ambito regionale in un comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione, l'impresa che esegue il trasporto dà avviso al comune di destinazione.
3. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto, che assume la veste di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 del Codice Penale e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione.
4. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
5. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del Servizio Cimiteriale.
6. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di autorizzazione deve restare in consegna al vettore.
7. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

## **Art. 24 Iniezioni conservative**

1. Per il trasporto del cadavere da comune a comune, non è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria".
2. Il trattamento conservativo è effettuato quando è previsto da trattati internazionali per il trasporto all'estero, ovvero quando prescritto dal medico necroscopo, a seguito di valutazione del caso in relazione alle esigenze di tutela della salute pubblica.
3. Il trattamento antiputrefattivo, quando prescritto, è effettuato, con personale appositamente formato, dell'impresa funebre che provvede al confezionamento del feretro.

## **Art. 25 Trasporto di ossa e ceneri**

1. Il trasporto di ossa e di ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto di cadavere o di resti mortali.
2. Il trasporto di ossa e ceneri è autorizzato dal comune.
3. Il trasporto di ossa chiuse in cassetta metallica e il trasporto di ceneri in urna cineraria può essere eseguito dai familiari con mezzi propri.

## **Art. 26 Trasporto prodotti del concepimento**

1. L'azienda U.L.S.S. rilascia il nulla osta al trasporto, al seppellimento o alla cremazione dei prodotti di concepimento e dei prodotti abortivi non dichiarati come nati morti dall'Ufficiale dello Stato Civile, per i quali i genitori chiedono la sepoltura nel cimitero o la cremazione.
2. Il trasporto di cui al comma 1 non può essere effettuato a cura dei familiari con mezzi propri.

#### **Art. 27 Modalità del trasporto e percorso**

1. Il trasporto funebre è svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati, i cui requisiti sono stabiliti dalla Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera d) della L.R. n. 18/2010.
2. Le rimesse in cui sono ricoverati i mezzi funebri sono provviste di attrezzature per la pulizia e per la sanificazione degli stessi.
3. I cortei funebri devono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.
4. I cortei funebri non devono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.
5. Tanto nel caso del comma precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

#### **Art. 28 Trasporti funebri a pagamento e gratuiti**

1. I trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. I trasporti funebri sono a pagamento o gratuiti nel caso di persone indigenti in vita.
3. I trasporti funebri a pagamento possono essere effettuati dal Comune e dalle imprese funebri, in regime di libera concorrenza, nel rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti e delle disposizioni del presente regolamento.
4. I trasporti funebri gratuiti, a carico del Comune, nel caso di persone indigenti in vita, sono comunque esercitati con mezzi idonei.
5. Il recupero e il trasporto delle salme accidentate e il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso all'obitorio o al deposito di osservazione è a carico del Comune.
6. Il Comune può imporre il pagamento di una tariffa per il rilascio dell'autorizzazione al trasporto funebre effettuato all'interno del comune o in uscita da esso.

#### **Art. 29 Trasporto funebre internazionale**

1. Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.
2. Le autorizzazioni di cui agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 285/1990, già di competenza degli organi periferici del ministero degli Interni, sono rilasciate dal soggetto competente come individuato dalla normativa regionale di cui art. 26 della legge regionale Veneto n. 18/2010.

## **Capo VI**

### **CIMITERI E DESTINAZIONE DEI CADAVERI E DELLE CENERI**

### **Art. 30 Costruzione dei cimiteri**

1. Ai sensi dell'articolo 337 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie" ogni comune ha l'obbligo di realizzare almeno un cimitero.
2. I piccoli comuni possono costruire cimiteri consorziali.
3. La costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione dei cimiteri è disposta dal comune previo parere dell'azienda U.L.S.S..

### **Art. 31 Piano fabbisogno cimiteriale**

1. Il Comune, nella pianificazione dei cimiteri, tiene conto del fabbisogno di sepolture per il numero corrispondente ad almeno tre turni di rotazione per le inumazioni e a due turni di rotazione per le tumulazioni.
2. Nella elaborazione del piano si dovrebbe tener conto.
  - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali e regionali competenti.
  - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni.
  - c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre.
  - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
  - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni.
  - f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché, dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
3. Nel cimitero si possono individuare spazi o zone costruite da destinare a:
  - a) campi di inumazione;
  - b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
  - c) tumulazioni individuali (loculi);
  - d) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia, di costruzione comunale, arcate di loculi);
  - e) cellette ossario;
  - f) nicchie cinerarie;
  - g) ossario comune;
  - h) cinerario comune;
  - i) camera mortuaria;
  - j) deposito di osservazione;
  - l) locali per il personale di custodia;
  - m) obitorio;
  - n) area appositamente destinata alla dispersione delle ceneri.
4. L'area appositamente destinata alla dispersione delle ceneri, sopra citata alla lettera n), attualmente non esistente in Comune di Noale, verrà individuata con atto amministrativo in tempi a venire.

### **Art. 32 Requisiti minimi**



1. In ogni cimitero sono presenti almeno:
  - 1) un campo di inumazione;
  - 1) un campo di inumazione speciale;
  - 1) una camera mortuaria;
  - 1) un ossario comune;
  - 1) un cinerario comune.
2. In relazione alle richieste della popolazione e secondo le tradizioni locali, nel cimitero sono realizzati:
  - a) loculi per la tumulazione di feretri;
  - b) celle per la conservazione di cassette ossario;
  - c) celle per la conservazione di urne cinerarie;
  - d) uno spazio per la dispersione delle ceneri.

#### **Art. 33 Camera mortuaria**

1. Ogni cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento, la quale deve essere provvoluta di arredi per la deposizione dei feretri.

#### **Art. 34 Ossario comune**

1. Ogni cimitero deve avere un ossario comune, quale luogo destinato alla raccolta delle ossa completamente mineralizzate provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni nel caso in cui non sia richiesta dai familiari la collocazione in altra sepoltura.
2. In detti ossari sono altresì raccolte le ossa eventualmente rinvenute fuori dal cimitero o da cimiteri soppressi.
3. Detti ossari devono essere costruiti in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

#### **Art. 35 Cinerario comune**

1. Il cinerario comune è destinato alla raccolta delle ceneri nel caso in cui non siano richieste dai familiari per altra collocazione.

#### **Art. 36 Area di rispetto**

1. L'area di rispetto viene individuata ai sensi dell'art. 338 del regio decreto n. 1265/1934, come modificato dall'articolo 4 della legge 30 marzo 2001, n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" e dall'articolo 28 della legge 1° agosto 2002, n. 166 "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti".

## **Capo VII**

### **INUMAZIONI E TUMULAZIONI**

#### **Art. 37 Diritto di sepoltura**

1. Nel cimitero devono essere ricevuti:

- a) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone decedute fuori dal comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone già residenti nel comune che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio assistenziali situate fuori comune;
- d) i cadaveri, i resti mortali e le ceneri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto a sepoltura privata nel cimitero del comune stesso;
- e) i prodotti del concepimento e i prodotti abortivi di cui all'art. 25 della Legge regionale 4 marzo 2010, n. 18;
- f) i cadaveri sepolti in altri comuni, per i quali i famigliari chiedono il trasferimento;

### **Art. 38 Identificazione della sepoltura**

1. Ogni feretro è inumato in fossa distinta o tumulato in loculo distinto; soltanto madre e neonato, morti all'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa o loculo.
2. Nello stesso loculo, oltre al feretro, possono essere tumulate assieme anche cassette contenenti resti o urne cinerarie, ovviamente nei limiti consentiti dalla capienza del loculo stesso.
3. Ogni sepoltura, sia in caso di inumazione che in caso di tumulazione, è dotata di un sistema di identificazione resistente agli agenti atmosferici, a carico dei famigliari o del Comune per persone indigenti.

### **Art. 39 Inumazione**

1. L'inumazione è la sepoltura nel terreno per il tempo necessario a consentire la completa mineralizzazione del cadavere, che è stabilita in dieci anni, durante i quali la salma stessa non potrà subire variazioni di collocazione se non in casi eccezionali riferentesi a motivi di sanità pubblica o, su richiesta di eredi aventi diritto, per essere trasportata all'estero o in cimiteri fuori comune o in tomba di famiglia.
2. I campi di inumazione devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per livello della falda idrica.
3. I campi di inumazione in relazione alla loro dimensione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza interruzioni.
4. Le fosse a terra riutilizzabili a seguito esumazione, saranno oggetto di assegnazione solo dopo che quelle di 1° assegnazione saranno esaurite e saranno assegnate seguendo il criterio cronologico della data di riutilizzo, indipendentemente dal riquadro in cui sono ubicate.
5. Oltre ai campi di inumazione ordinaria, di cui commi precedenti, possono coesistere i campi di inumazione speciale, destinati alla inumazione dei feretri provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie al fine della completa mineralizzazione dei resti mortali; il periodo di rotazione del terreno dei campi di inumazione speciale può essere abbreviato a cinque anni.
6. Il Comune di Noale, sprovvisto di campi inumazione speciale, provvede per la reinumazione nella stessa fossa o dal loculo ad una fossa.
7. L'inumazione avviene a richiesta dei famigliari del defunto, dietro il pagamento della concessione, il cui importo viene stabilito dalla Giunta Comunale. Allo scadere dei dieci anni, su richiesta dei famigliari, può essere concessa una proroga per tempi inferiori dietro pagamento di importo del tariffario in vigore, ridotto proporzionalmente per anno.

### **Art. 40 Struttura ed identificazione della fossa**

1. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
2. Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.

#### **Art. 41 Cadaveri di persone giovani**

1. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare 1/una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni devono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m.0,50 da ogni lato.

#### **Art. 42 Tipo di casse**

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per il quale sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni, anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa in legno.
3. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.
4. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.
5. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo.
6. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.
7. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.
8. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
9. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
10. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

#### **Art. 43 Modalità di deposito del feretro**

1. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro. Deposto il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita.
2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
3. E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi ecc.

#### **Art. 44 Lapide e deposizione fiori**

1. Sopra i tumuli che ricoprono ciascun cadavere è permesso il collocamento di una lapide comprendente cognome, nome, data di nascita e di morte delle persone defunte e altre iscrizioni integrative consentite.

2. Sulle sepolture private ad inumazione si possono deporre fiori, corone ed altro purché non si ingombrino le tombe vicine.
3. Ogni forma o tipo di segnacolo funebre non decoroso e confacente al luogo verrà rimosso dagli interessati a seguito diffida del Sindaco o ritirato direttamente dal Comune o dall'incaricato della gestione dei cimiteri.

#### **Art. 45 Tumulazione**

1. La tumulazione è la collocazione del feretro in loculo o tomba di famiglia, della cassetta contenente resti mortali in ossario, per esservi conservati per un periodo di trenta anni, secondo l'atto amministrativo di concessione, durante i quali, come per le inumazioni, la salma stessa o i resti mortali non potranno subire variazioni di collocazione se non in casi eccezionali riferentesi a motivi di sanità pubblica o, su richiesta di eredi aventi diritto, per essere trasportata all'estero o in cimiteri fuori comune o in tomba di famiglia nello stesso cimitero.
2. La tumulazione avviene a richiesta degli interessati, secondo la normativa vigente in materia di concessioni pubbliche.
3. Le tasse di concessione riguardante le tumulazioni sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale.

#### **Art. 46 Tipo di cassa**

1. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione.

#### **Art. 47 Deposizione feretro e diritto concessione**

1. Ogni feretro deve essere posto in loculo separato; soltanto madre e neonato, morti all'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e posti in uno stesso loculo.
2. E' possibile la collocazione in un loculo, già occupato da un feretro, di più cassette di resti e di urne cinerarie, anche di soggetti non residenti che siano coniugi, abbiano parentela/affinità entro il 3° grado o siano stati conviventi, su richiesta del concessionario del loculo o di eredi legittimi, attenendosi alle seguenti prescrizioni:
  - a) ottenere apposita autorizzazione da parte del Comune;
  - b) sul feretro, sulle cassette di resti e sulle urne cinerarie dovrà essere apposta idonea etichetta che consenta l'identificazione del defunto (nome, cognome, data di nascita, data di morte);
  - c) sulla lapide dovranno essere apposti i dati identificativi di tutti i defunti ivi contenuti nel loculo.
3. La collocazione di cassette di resti e di urne cinerarie in periodi successivi non comporterà una proroga del contratto che manterrà la data di scadenza ivi prevista.

Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 30 dalla data della tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso o della tumulazione dei resti mortali o dell'urna cineraria per la quale l'ossario individuale è stato concesso.

Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo.

#### **Art. 48 Criterio di concessione loculo od ossario**

1. La concessione dei loculi e degli ossari avviene all'interno di ciascun blocco, nell'ordine partendo dall'alto verso il basso e da sinistra a destra, in presenza di decesso.
2. Il criterio di assegnazione dei loculi deve essere sempre e comunque rispettato anche nel caso di trasferimento di salma dall'estero o da cimiteri di altri comuni o da depositi provvisori presso tombe di famiglia; in questo caso la concessione avviene nel momento della richiesta.
3. I loculi e gli ossari già utilizzati che si rendono liberi ed utilizzabili saranno oggetto di assegnazione solo dopo che quegli di 1° utilizzo saranno stati tutti assegnati. In questo caso di riutilizzo dei loculi ed ossari, per l'assegnazione, sarà seguito il criterio cronologico della data di riutilizzo, indipendentemente dal luogo di ubicazione, comunque in presenza di decesso o di richiesta in caso di trasferimento da altri cimiteri o da depositi provvisori.
4. Il concessionario di un loculo/ossario o i suoi eredi, la cui concessione è venuta a scadere, dopo i 30 anni, possono mantenere all'interno dello stesso loculo od ossario rispettivamente la salma o i resti mortali, sottoscrivendo un nuovo contratto di concessione per tempi inferiori, al prezzo in vigore stabilito con deliberazione di Giunta Comunale ridotto frazionalmente per anno.
5. Alla scadenza senza rinnovo o per trasferimento di salma o resti, il loculo/ossario, ritorna in piena disponibilità del Comune, senza obbligo di corrispondere alcun rimborso.

#### **Art. 49 Decorazioni loculo**

1. Le lampade votive, le decorazioni, gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi dei loculi e degli ossari individuali potranno essere poste in modo da non creare disagi ai visitatori.

#### **Art. 50 Divieto cessione loculo**

1. E' consentita la collocazione di una o più cassette contenenti i resti mortali o urne cinerarie in un unico loculo, assieme a feretro già esistente e per quanto consentito dalla capenza del loculo stesso.
2. Non è consentito porre targhe o scritte sulle lapidi dei loculi, degli ossari individuali o delle fosse se all'interno non esiste il cadavere o la cassetta contenente i resti dell'interessato.
3. Il diritto di collocazione delle cassette di resti o urne cinerarie potrà essere circoscritto alle persone che abbiano avuto in vita un grado di parentela in linea diretta o collaterale con la persona tumulata nel loculo, compreso il coniuge, e dopo aver presentato domanda in carta legale. L'autorizzazione alla tumulazione della cassetta di resti o dell'urna cineraria ha la stessa durata della concessione del loculo. Per poter collocare le cassette di resti o urne cinerarie nei loculi summenzionati le persone richiedenti dovranno pagare una somma per l'apertura del loculo stabilita dalla Giunta Comunale, nonché le spese di ripristino del loculo stesso.
4. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione. Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.

#### **Art. 51 Retrocessione concessione loculo**

1. E' consentita la retrocessione al Comune di concessione di loculo cimiteriale o ossario individuale nel caso di trasferimento di salma o resti mortali o urna cineraria all'estero o in cimiteri fuori del territorio comunale, dietro il ripristino d'uso del loculo o ossario individuale stesso, a totale carico del concessionario. In tal caso il Comune non effettua alcun rimborso.
2. Allorquando si siano rilasciate concessioni di loculi o ossari individuali, che poi vengono restituiti in cambio di tomba di famiglia o cappellina gentilizia, l'Amministrazione Comunale, previa deliberazione della Giunta, rimborserà una somma pari a tanti trentesimi quanti mancano alla scadenza della concessione, detratta una somma di ripristino loculo o ossario individuale.

## **Art. 52 Manutenzioni**

1. Quando tombe, lapidi o qualsiasi segno funerario, sia sulle sepolture comuni che sulle sepolture distinte, per incuria o per mancanza di manutenzione divengono pericolosi per la sicurezza delle persone o contrari alle esigenze estetiche del sacro recinto, l'incaricato al servizio di gestione del cimitero informa il Sindaco il quale può diffidare gli interessati a porvi riparo.
2. Qualora questi non provvedano nel termine prescritto, il Comune o l'incaricato alla gestione dei cimiteri può ritirare gli ornamenti dalle sepolture ed eventualmente farli modificare d'ufficio a spese degli interessati.
3. Le lapidi, i monumenti sepolcrali, i ricordi di marmo e simili che in seguito ad esumazioni o estumulazioni vengono rimossi, restano di pertinenza del Comune, rimanendo esclusa ogni rivendicazione da parte degli interessati qualora quest'ultimi non passino per ritirarli entro un termine perentorio dall'avvenuta esumazione o estumulazione da stabilire caso per caso.

## **Capo VIII**

### **TOMBE DI FAMIGLIA**

#### **Art. 53 Terreno per costruzione tombe**

1. Potranno essere date in concessione tombe di famiglia o monumentali al grezzo su deliberazione della Giunta Comunale. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
2. Tali costruzioni dovranno essere completate direttamente dai privati, secondo direttive dell'ufficio tecnico e nei tempi indicati dallo stesso.
3. Dette sepolture private non devono avere comunicazioni con l'esterno del cimitero.
4. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se il completamento dei lavori è stato eseguito secondo il disegno e progetto approvato, sentito il parere del Coordinatore Sanitario.

#### **Art. 54 Diritti concessionari**

1. La concessione del diritto d'uso di tombe di famiglia è a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo, come previsto dall'art. 92 del D.P.R. 10.09.90 n. 285.
2. Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse: a) ad una o più persone per esse esclusivamente; b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie; e) ad Enti, Corporazioni, Fondazioni.
3. Nel primo caso la concessione si intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.
4. Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori escluso ogni altro.
5. Le eventuali controversie tra i contitolari di una sepoltura vanno risolte direttamente tra i medesimi, restando estraneo il Comune ad ogni questione inerente ai rapporti intercorsi tra detti concessionari.
6. I concessionari della tomba di famiglia o cappella hanno la possibilità di effettuare, a loro cura e spese, l'estumulazione di feretri o resti mortali che si trovano in loculi od ossari individuali e di effettuare la ritumulazione nella loro tomba o cappella.

## **Art. 55 Tumulazioni provvisorie**

1. Le cappelle e le tombe di famiglia sono riservate esclusivamente alle salme delle persone che hanno il diritto di esservi contenute; non possono essere destinate ad altri senza l'assenso scritto del concessionario, o dei concessionari, e l'autorizzazione del Sindaco.
2. Può essere consentita la tumulazione provvisoria di salme in tomba di famiglia o loculi comunali nei seguenti casi:
  - a) in tomba di famiglia in attesa che il Comune, momentaneamente sprovvisto, predisponga la costruzione di nuovi loculi;
  - b) in tomba di famiglia in attesa che il richiedente, già concessionario di propria tomba di famiglia, completi la stessa entro i termini stabiliti;
  - c) in tomba di famiglia in attesa di traslazione definitiva in altri cimiteri;
  - d) in loculi comunali disponibili in attesa che il richiedente, già concessionario di propria tomba di famiglia, completi la stessa entro i termini stabiliti; in questo caso il richiedente a proprie spese deve provvedere alla rigenerazione e quant'altro del loculo che restituisce.

Nel caso di cui alla lettera a) dovrà essere fatto deposito provvisorio di una somma uguale alla tassa minima di concessione stabilita per i loculi individuali; tale tassa minima sarà rimborsata per intero nel solo caso che il richiedente effettui l'estumulazione e successiva tumulazione entro un anno dalla messa a disposizione di nuovi loculi. Diversamente il Comune incamererà definitivamente il deposito effettuato.

Nel caso di cui alla lettera b) dovrà essere fatto deposito provvisorio di una somma eguale alla tassa minima di concessione stabilita per i loculi individuali: tale tassa minima sarà rimborsata per intero nel caso che il richiedente, già concessionario di tomba di famiglia completi la stessa entro i termini stabiliti dalla Giunta Comunale. Trascorso infruttuosamente il termine, il Comune incamererà l'intera somma depositata.

Nel caso di cui alla lettera c) dovrà essere versato un deposito provvisorio di somma eguale alla tassa minima di concessione stabilita per i loculi individuali, che verrà restituito interamente se verranno rispettati i tempi di traslazione, salvo caso fortuito. Trascorso infruttuosamente il tempo, il Comune incamererà la somma depositata in frazione di tempo.

Nel caso di cui alla lettera d) dovrà essere versato un deposito provvisorio di somma eguale alla tassa minima di concessione stabilita per i loculi individuali. Se il concessionario rispetterà i tempi per il completamento della tomba, il suddetto importo gli verrà restituito detratto di tanti trentesimi di quanto usato. In caso contrario il suddetto importo sarà incamerato dal Comune. Ogni qualvolta viene richiesta la tumulazione provvisoria od eccezionale in tomba di famiglia, dovrà essere esibita al Comune dichiarazione di assenso del concessionario concedente ed impegno, da parte dei famigliari, al rispetto dei tempi per la tumulazione definitiva, salvo casi fortuiti.

## **Art. 56 Divieto cessione tombe**

1. Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono, sia prima del completamento dei lavori da parte del concessionario, sia a lavori ultimati, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno suo impero di uso e di possesso pubblico della tomba o cappella, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.
2. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti se trattasi di tomba di famiglia o cappella da completare, o con un maggiore importo se trattasi di tomba di famiglia o cappella per i lavori eseguiti.

## **Art. 57 Divieto costruzione opere**

1. Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

#### **Art. 58 Scadenza concessione**

1. Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali e delle cappelle gentilizie, hanno la durata di anni 99, salvo rinnovo, che si traduce poi in una nuova concessione avente per oggetto la stessa tomba di famiglia o monumentale o cappella gentilizia.
2. Scaduto tale periodo, gli interessati dovranno chiederne la conferma; e ciò perché consti sempre all'Autorità Comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda di conferma costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di traccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale.  
Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

#### **Art. 59 Atto contrattuale per le concessioni**

1. La concessione delle cappelle, tombe di famiglia, nicchie o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

#### **Art. 60 Scadenza concessione per supero tempi di completamento**

1. Le cappelle o tombe di famiglia devono essere completate, da parte del concessionario, nei termini di validità della concessione edilizia, salvo casi di forza maggiore. Trascorso tale termine il Comune rientrerà in possesso della tomba di famiglia o cappella concessa e non completata, senza nulla corrispondere al concessionario.
2. I materiali posti in opera, o comunque depositati nel cimitero o sul suolo pubblico all'esterno di esso, devono essere sgomberati dai concessionari decaduti, entro il termine perentorio fissato di volta in volta dal Comune. In caso di inadempienza, i materiali suddetti passano in proprietà del Comune, che ne può liberamente disporre.

#### **Art. 61 Concessioni a tempo indeterminato**

1. Per le concessioni a tempo indeterminato, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 abrogato con l'art. 108 del D.P.R. n. 285/1990, si considerano le disposizioni della deliberazione consiliare n. 34 del 09.04.1976 e della deliberazione di Giunta Municipale n. 637 del 21.12.1977, relative alle concessioni perpetue di aree per tombe di famiglia, loculi ed ossarietti.
2. Le concessioni delle tombe di famiglia non possono superare i 99 anni, salvo rinnovo, come citato anche nel suddetto art. 58.
3. Le concessioni in perpetuo dei loculi cimiteriali ed ossarietti, a decorrere dal 21.12.1977 sono ridotte ad anni 30, cioè, alla data odierna, già scadute il 31.12.2007.
4. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli artt. 98 e 99 del D.P.R. 285/1990.

## **Capo IX**



## **TUMULAZIONI EXTRACIMITERIALI**

### **Art. 62 Cappella privata fuori del cimitero**

1. La costruzione delle cappelle private non aperte al pubblico previste dall'articolo 340, secondo comma, del regio decreto n. 1265/1934, destinate alla sepoltura di cadaveri o di resti mortali fuori del cimitero, ovvero la conversione a tale uso di cappelle esistenti, è autorizzata dal comune.
2. Le cappelle devono essere circondate da una zona di rispetto di proprietà dei soggetti titolari delle cappelle stesse, non inferiore a quella definita per i cimiteri dall'articolo 338 del regio decreto n. 1265/1934, gravata da vincolo di inedificabilità e di inalienabilità.

### **Art. 63 Tumulazione privilegiata in luoghi diversi**

1. La tumulazione privilegiata è la tumulazione del cadavere o dei resti mortali in luoghi al di fuori del cimitero, diversi dalle cappelle private di cui all'articolo 62, per onorare la memoria di chi ha acquisito in vita eccezionali benemeritenze o quando concorrono giustificati motivi di speciali onoranze.
2. L'autorizzazione è rilasciata dal comune sulla base di specifiche disposizioni definite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera f) della L.R. n. 18/2010.

## **Capo X**

## **ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

### **Art. 64 Esumazioni**

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.
2. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo dieci anni dall'inumazione, sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e non richiedono la presenza di operatori sanitari.
3. In relazione alle specifiche caratteristiche geofisiche del terreno di ciascun cimitero o campo di inumazione e previo parere favorevole dell'azienda ULSS, il comune può stabilire un tempo di rotazione minore o maggiore, ai sensi dell'art. 39 – comma 2 della L.R. n. 18/2010.
4. Allo scadere dei dieci anni dall'inumazione, gli uffici comunali preposti, contattano, in varie forme, i famigliari o eredi dei defunti interessati comunicando l'intenzione di procedere con l'esumazione e concordandone le modalità e la soluzione definitiva.
5. Le salme esumate in via ordinaria e che non abbiano raggiunto il processo di mineralizzazione vengono reinumate in modo che possa avvenire il completamento del processo di mineralizzazione per un periodo che può essere abbreviato a cinque anni, oppure cremate, a seconda della volontà dei famigliari. Invece, le ossa derivanti dalla completa mineralizzazione sono raccolte e depositate o nell'ossario comune o in ossarietti individuali su richiesta di chi ha interesse. In questo'ultimo caso le ossa sono raccolte con gli estremi identificativi del defunto ed è altresì ammessa la collocazione all'interno di loculo o tomba di famiglia assieme a feretri di congiunti.

6. Le esumazioni straordinarie sono quelle eseguite prima dello scadere del turno ordinario, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento. I cadaveri vengono disseppelliti dietro ordine dell'Autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati. Quando non sono disposte dall'autorità giudiziaria, sono autorizzate dal comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'azienda ULSS. e nel rispetto dell'art. 84 del D.P.R. n. 285/1990.

#### **Art. 65 Ordine di esumazione**

1. Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, a mente dell'art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, vengono regolate dal Sindaco o suo delegato, secondo un piano di intervento prestabilito.
2. Possono essere effettuate esumazioni ordinarie, cioè per compiuto decennio, anche su richiesta dei parenti o aventi diritto, pur non essendo inserite nel piano di cui comma precedente.

#### **Art. 66 Modalità di esumazione**

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvennero dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, sempreché coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccogliercle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero o in ossario individuale la cui concessione avrà durata 30 anni. In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto, nonché data di nascita e di morte.
2. Le lapidi, i cippi, ecc. devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo o smaltiti dal custode del cimitero.
3. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio Comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienata a favore del Comune.
4. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982 n. 915, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

#### **Art. 67 Estumulazioni**

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere della concessione, cioè dopo trenta anni, secondo un piano di intervento prestabilito.
2. Possono essere effettuate estumulazioni ordinarie, cioè trascorsi i trenta anni, anche su richiesta dei parenti o aventi diritto, pur non essendo inserite nel piano di cui comma precedente.
3. Allo scadere della concessione, cioè dei trenta anni dalla tumulazione, gli uffici comunali preposti contattano, in varie forme, i famigliari o eredi dei defunti interessati, comunicando l'intenzione di procedere con l'estumulazione e concordandone le modalità e la soluzione definitiva.
4. I resti mortali estumulati del cadavere il cui processo di mineralizzazione risulti incompleto, vengono inumati per un periodo abbreviato a cinque anni o cremati.
5. Per i feretri estumulati che vengono inumati, viene usata nuova cassa di legno, al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione stesso.
6. Le ossa derivanti dalla completa mineralizzazione, che si rinvennero in occasione delle estumulazioni ordinarie, sono raccolte e depositate nell'ossario comune o, su richiesta di chi vi ha interesse, nell'ossario individuale. In quest'ultimo caso, le ossa sono raccolte in cassetta

con gli estremi identificativi del defunto ed è ammessa anche la collocazione all'interno di loculo o tomba di famiglia assieme a feretri di congiunti.

7. Comunque si osservano le norme di cui all'art. 86 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

#### **Art. 68 Divieti**

1. Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria o l'autorizzazione del Sindaco.

#### **Art. 69 Previsioni nell'esumazione e nell'estumulazione ordinaria**

1. Per eseguire un'esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave o pericoloso della saponificazione.
2. La programmazione per le esumazioni ed estumulazioni ordinarie seguirà il criterio della data del decesso più vecchia, per gruppo o settore di fosse a terra o loculi, da individuare con deliberazione della Giunta Comunale, tenuto conto delle problematiche che si presentano di volta in volta.
3. Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata con l'acqua di calce e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano, dovranno vestire un camice in grossa tela e berretto di eguale tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato terminato il servizio.
4. Prima di dar corso all'operazione di esumazione o estumulazione i famigliari interessati devono presentare istanza per la disponibilità logistica di cella-ossario.
5. In caso di disinteresse, stante l'irreperibilità dei parenti, il Comune provvederà d'ufficio a depositare nell'ossario comune i resti ossei rinvenuti, e in caso di non mineralizzazione dei resti mortali, alla ulteriore inumazione per cinque anni o alla eventuale cremazione.

#### **Art. 70 Costo delle operazioni di esumazione ed estumulazione ordinaria**

1. Le spese per l'esumazione o estumulazione ordinaria, cioè trascorsi rispettivamente dieci anni dalla inumazione o trenta anni dalla concessione di loculo od ossario individuale, rimangono a carico del Comune se trattasi di esumazione o estumulazione ordinaria inserita in un determinato piano predisposto dalla Giunta Municipale, su indicazioni del Sindaco.
2. Se invece trattasi di operazioni di esumazione o estumulazione ordinaria non inserite nel suddetto piano, ma su richiesta dei parenti o aventi diritto, la spesa relativa è a totale carico di quest'ultimi in base a tariffe stabilite con delibera di Giunta Municipale.
3. La reinumazione in caso di salma non mineralizzata è a carico, compresa la cassa adeguata, del Comune nel caso di cui suddetto comma 1 e a carico dei parenti o aventi diritto nel caso di cui suddetto comma 2.
4. L'utilizzo dell'ossario comune rimane comunque gratuito.
5. La concessione dell'ossario individuale, compresa la cassa per i resti, è a pagamento a carico dei parenti o aventi diritto.

#### **Art. 71 Autorizzazione ad esumazione o estumulazione straordinarie**

1. Il Comune autorizza le estumulazioni e le esumazioni sia ordinarie che straordinarie, nel rispetto degli artt. 39 e 40 della L.R. n. 18/2010.
2. Dell'operazione compiuta deve essere redatto verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata presso l'Ufficio Comunale preposto alle concessioni.
3. E' proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte.
4. In caso di esumazioni od estumulazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del custode del Cimitero sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'Igiene.

#### **Art. 72 Divieti**

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il responsabile del servizio o il custode del cimitero sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Coordinatore Sanitario dell'U.S.S.L. competente chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

#### **Art. 73 Esumazioni o estumulazioni per conto di privati**

1. Nei casi di esumazioni ed estumulazioni straordinarie, richieste da privati ed autorizzate ai sensi di legge, sono poste a totale carico dei richiedenti.
2. In tali casi la ditta appaltatrice del servizio applica le tariffe stabilite nel Capitolato in vigore al momento dell'operazione cimiteriale e intrattiene rapporti contrattuali direttamente con i privati.
3. Gli eventuali danni provocati al cimitero o alle tombe limitrofe, nonché le operazioni accessorie per effettuare l'esumazione o l'estumulazione sono poste a carico dei privati richiedenti.

#### **Art. 74 Avvisi di scadenza concessione**

1. Il Comune è obbligato ad avvertire i singoli concessionari della scadenza delle concessioni trentennali per i loculi e per gli ossari individuali, nonché decennali per le concessioni delle fosse a terra. Oltre a ciò, allo scopo di rendere possibile il rinnovo della concessione o la traslazione della salma in ossario, almeno tre mesi prima della ricorrenza, si collocheranno sui chiusini dei loculi, degli ossari individuali e nei cippi delle fosse a terra, appositi cartelli d'avviso di scadenza. Anche nel cancello del cimitero sarà posto un apposito cartello. Trascorso il tempo previsto dalla legge senza che gli interessati abbiano provveduto in uno dei modi descritti, le salme saranno rimosse d'ufficio, dando loro destinazione comune. Ad operazione eseguita il custode del Cimitero trasmetterà il verbale relativo all'Ufficio Servizi Cimiteriali.
2. La concessione di utilizzo di loculo, ossario individuale o fossa a terra può essere prorogata dopo la scadenza, per un periodo comunque inferiore alla concessione originale e per una sola volta, con atto deliberativo di Giunta Comunale, nel quale viene stabilita la nuova decorrenza e scadenza della proroga stessa, nonché l'importo tariffario a carico dei parenti o aventi diritto proporzionalmente agli anni di proroga.

#### **Art. 75 Rifiuti**

1. I rifiuti da esumazione ed estumulazione, raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani, vengono eliminati secondo i criteri specificati nel capitolato speciale di appalto servizio relativo.
2. La sorveglianza, nel territorio del Comune, della corretta applicazione di quanto stabilito per i cimiteri dal D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, compete al Responsabile dell'ufficio Ambiente.

## **Capo XI**

### **CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE**

#### **Art. 76 Cremazione**

1. La cremazione consiste nella pratica funeraria che trasforma il cadavere, tramite un procedimento termico, in ceneri.
2. Ogni feretro è avviato alla cremazione singolarmente.

#### **Art. 77 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione**

1. L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 3 della legge n. 130/2001 e dell'art. 46 della legge regionale Veneto n. 18/2010, è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:
  - a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;
  - b) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza mediante processo verbale. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;
  - c) certificato, in carta libera, del Medico curante o del Medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
  - d) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
  - e) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento familiare dell'urna cineraria.

2. L'autorizzazione alla cremazione spetta al Comune in cui è avvenuto il decesso o in cui sono sepolte le salme oggetto della cremazione.

### **Art. 78 Registro della cremazione**

1. E' istituito il registro comunale per la cremazione, che sarà tenuto dall'Ufficio servizi demografici, su modello approvato dall'ufficio medesimo.
2. Nel registro verrà annotata la manifestazione di volontà alla cremazione espressa per iscritto dai cittadini residenti nel Comune. La semplice registrazione non costituisce in sé manifestazione di volontà alla cremazione.
3. Nel registro verranno annotate anche le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato e, contestualmente, la volontà alla dispersione o all'affidamento dell'urna cineraria.
4. I cittadini che utilizzeranno a questo scopo il testamento olografo (art. 602 C.C.) potranno lasciarlo in consegna all'Ufficio preposto alla tenuta del registro, che lo conserverà in luogo protetto. A tale scopo viene approvato l'allegato modello come previsto dall'art. 48, c. 3. Insieme al testamento olografo il cittadino dovrà lasciare anche le istruzioni e le indicazioni utili alla sua pubblicazione, in caso di decesso, a norma dell'art. 620 C.C. In ogni caso i costi per la pubblicazione non potranno ricadere sul Comune.  
L'ufficio preposto dovrà anche avvisare per iscritto il cittadino che, in caso di suo trasferimento di residenza in altro Comune del Veneto, lo stesso è tenuto a rinnovare l'iscrizione nel registro del nuovo Comune di residenza. Qualora sia stato depositato il testamento olografo, la trasmissione dello stesso dal comune di ultima residenza al Comune di nuova residenza, in Regione Veneto, può avvenire d'ufficio qualora non provveda l'interessato.  
Il cittadino dovrà anche essere informato che la norma vale solo in Regione Veneto.
5. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni di cui al comma 2 e 3 oppure il ritiro dell'atto di cui al comma 4.

### **Art. 79 Cremazione dei resti mortali. Irreperibilità della famiglia**

1. Il Comune può disporre la cremazione dei resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione ordinaria di cadaveri i cui famigliari risultano irreperibili, destinandone le ceneri nell'ossario comune.
2. L'ufficiale dello Stato Civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b) numero 3) dell'art. 3 comma 1 della Legge n. 130/2001, o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni;
3. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la certificazione del medico necroscopo.

### **Art. 80 Urne cinerarie**

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria ermeticamente chiusa. L'urna deve essere di materiale idoneo al tipo prescelto di conservazione, inumazione o dispersione.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte. Le ceneri non sono divisibili.
3. In attesa che il Comune di Noale si doti di apposite celle per la conservazione delle ceneri, su autorizzazione del Sindaco o del Capo Settore competente, le urne cinerarie possono essere deposte nell'ossario individuale, il loculo oppure inumate assieme al feretro nella fossa a terra,

purchè, in quest'ultimo caso, siano di materiale biodegradabile e non siano a contatto con il feretro, cioè divise da almeno 80 cm. di terra.

### **Art. 81 Consegna e destinazione finale delle urne cinerarie**

1. A richiesta, l'urna sigillata può essere consegnata agli aventi titolo per la conservazione in cimitero, per la conservazione in ambito privato o per la dispersione.
2. Il compito di concedere ai richiedenti l'affidamento e la conservazione delle ceneri dei defunti, curando la tenuta delle registrazioni previste dalla legge, spetta agli uffici comunali individuati nel settore servizi Demografici.
3. La consegna dell'urna cineraria risulta da apposito verbale che, redatto in triplice originale, indica la destinazione finale dell'urna. Un originale del verbale è consegnato al responsabile del servizio cimiteriale, il secondo originale è trasmesso all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione e il terzo è consegnato all'affidatario dell'urna.
4. In caso di consegna dell'urna cineraria al coniuge o ad altro familiare avente diritto, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, nel registro per la cremazione di cui all'art. 75 sono annotati:
  - a) numero progressivo e data;
  - b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
  - c) modalità di espressione della volontà;
  - d) eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;
  - e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna;
  - f) cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta del registro;
  - g) eventuali note aggiuntive previste dalla normativa cimiteriale vigente e dal presente regolamento.
5. Qualsiasi variazione del luogo e del soggetto presso cui l'urna è conservata è comunicata all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione.
6. In caso di decesso dell'affidatario gli aventi titolo dovranno presentare una nuova richiesta di autorizzazione, qualora tale fosse la volontà del defunto, oppure restituire l'urna al Cimitero.
7. L'urna consegnata a privato deve essere conservata in luogo confinato e stabile (teca, nicchia, vano di adeguate dimensioni, chiuso e destinato unicamente alla conservazione dell'urna), protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali. L'indicazione degli estremi del defunto (nome, cognome, data di nascita e di decesso, comune di ultima residenza) ove non visibili chiaramente dall'esterno, devono essere riportati anche all'esterno.
8. Il Comune può eventualmente procedere periodicamente a controlli sulla collocazione delle ceneri, affidando l'incarico alla Polizia Locale.
9. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria su eventuali misure precauzionali igieniche da mettere in atto.
10. Il presente regolamento comunque fa proprie le disposizioni della deliberazione di Giunta Municipale n. 65 del 13.04.2006 "Procedura per l'autorizzazione all'affidamento e alla conservazione delle ceneri", ovviamente per le parti non in contrasto con la Legge Regionale n. 18/2010.

### **Art. 82 Dispersione delle ceneri**

1. La dispersione delle ceneri, autorizzata dall'ufficiale dello stato civile ai sensi della legge n. 130/2001, è consentita nel rispetto dell'art. 50 della L.R. n. 18/2010.

2. L'area appositamente destinata alla dispersione delle ceneri, non attualmente identificata nel comune di Noale, verrà identificata con atto amministrativo alla prima richiesta che perverrà da ora in poi, come citato anche nell'art. 31 – comma 6 del presente regolamento.

### **Art. 83 Collocazione urne cinerarie in particolari luoghi**

1. Le urne cinerarie possono essere deposte, oltre che nel Cimitero, anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione, oppure nei templi, purché in sito conveniente e di proprietà, o affidato alla custodia di ente morale legalmente riconosciuto o dietro richiesta o consenso delle famiglie o dell'ente morale stesso.
2. La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell' art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 sarà certificata da apposito verbale in due originali, dei quali uno viene consegnato a chi prende in consegna l'urna ed il secondo viene trasmesso all'Ufficio dello Stato Civile.

### **Art. 84 Autopsie**

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per l'eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 6.
3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva - diffusiva, il Medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Direttore Sanitario dell'Unità Socio Sanitaria Locale competente ed essa varrà come denuncia ai sensi dell' art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

### **Art. 85 Imbalsamazioni**

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del Direttore Sanitario dell'Unità Sanitaria Locale, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:
  - a) una dichiarazione di un Medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e l'ora in cui la effettuerà;
  - b) distinti certificati del Medico curante e del Medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

### **Art. 86 Imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività**

1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo di radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9 e 69 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

## **Capo XII**



## **DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 87 Orario apertura cimiteri e altro**

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Comunale, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.
2. E' vietato introdurre animali all'interno dei cimiteri comunali, in esecuzione dell'ordinanza n. 202 del 17.12.2010.
3. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell'ossario comune.
4. Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.
5. Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

### **Art. 88 Contravvenzioni**

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della Legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, con le modalità di accertamento e procedurali previste dalla normativa vigente.

### **Art. 89 Nota finale**

1. Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nel T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e nella Legge Regionale 4 marzo 2010, n. 18.
2. Con il presente Regolamento si intende abrogata qualsiasi altra disposizione contraria precedentemente adottata.
3. Il presente Regolamento potrà subire variazioni non appena verranno emanati dalla Giunta Regionale i requisiti di cui art. 2 della L.R. n. 18/2010.
4. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazioni ai sensi di legge.